



Battaglia & Partners

Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Vittoria Colonna, 14 - 80121 Napoli
+39.081.664178 fax +39.081.19722881
www.battagliaepartners.it

Circolari per la clientela

**Diritto societario - Le novità
della c.d. “Legge Capitali”
(L. 5.3.2024 n. 21)**

1 PREMESSA

È stata pubblicata sulla *G.U.* 12.3.2024 n. 60 la L. 5.3.2024 n. 21, recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e contenente la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, di cui al DLgs. 58/98, e di quelle in materia di società di capitali contenute nel codice civile ed applicabili anche agli emittenti.

Le nuove disposizioni sono finalizzate a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Tra le molte novità introdotte, si segnalano, in questa sede, quelle di potenziale interesse per un'ampia platea di soggetti e, in particolare:

- le modifiche apportate al codice civile;
- la modifica della definizione di PMI quotate e la nuova disciplina della dematerializzazione delle quote di srl-PMI;
- la proroga dei termini di applicazione della disciplina "emergenziale" relativa alle modalità di svolgimento delle assemblee di società, cooperative ed enti, di cui all'art. 106 del DL 18/2020 convertito.

Entrata in vigore

In assenza di specifiche prescrizioni sul punto, la L. 21/2024 è entrata in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ossia il 27.3.2024.

2 modifiche al codice civile

La L. 21/2024 interviene su alcune disposizioni codicistiche in materia di spa e di srl e, in particolare:

- riforma la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, introducendo il nuovo art. 2325-*ter* c.c. (che li definisce) e modificando l'art. 2341-*ter* co. 1 c.c., in materia di patti parasociali, e l'art. 2391-*bis* co. 1 e 3 c.c., in materia di operazioni con parti correlate (art. 4);
- modifica l'art. 2412 co. 1 e 5 c.c., relativo all'emissione di obbligazioni da parte delle spa (art. 7 co. 1 lett. a);
- introduce un nuovo co. 3 all'art. 2483 c.c., relativo all'emissione di titoli di debito da parte delle srl (art. 7 co. 1 lett. b);
- modifica l'art. 2351 co. 4 c.c., portando il limite massimo di voti attribuibili ad una singola azione da 3 a 10 (art. 13).

2.1 EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI

L'art. 4 della L. 21/2024 ha come obiettivo la riforma della disciplina degli "emittenti strumenti finanziari diffusi".

In particolare, a fini di semplificazione e riduzione dei costi, la nuova normativa elimina diversi obblighi che, nella vigenza delle precedenti disposizioni, accomunavano le società "emittenti titoli diffusi" e quelle i cui titoli siano quotati in mercati regolamentati. La riforma si attua, tra l'altro, intervenendo su alcune disposizioni del codice civile, oltre che sulle relative disposizioni attuative, sul DLgs. 39/2010 e sul DLgs. 58/98.

Definizione

La definizione di “emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante”¹ viene trasferita, con alcune modifiche, nel nuovo art. 2325-*ter* c.c., ai sensi del quale, ai fini di cui al precedente art. 2325-*bis* c.c., sono considerate società “emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante” le società italiane:

- non quotate in mercati regolamentati italiani;
- con più di 500 azionisti che, individualmente, partecipino al capitale in misura inferiore al 3% e che, complessivamente, detengano una percentuale del capitale pari o superiore al 5%;
- che superino almeno due dei seguenti limiti:
 - totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Il successivo co. 4 della nuova disposizione aggiunge al novero delle società rientranti nella definizione di “emittenti diffusi” gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, che abbiano un valore nominale complessivo non inferiore a 5 milioni di euro e che contino più di 500 obbligazionisti.

Si precisa, inoltre, che la definizione di emittenti “diffusi” non si applica con riguardo agli strumenti finanziari emessi dalle banche e diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni (art. 2325-*ter* co. 5 c.c.).

Ai sensi del successivo co. 6, peraltro, gli emittenti si considerano “emittenti strumenti finanziari diffusi” a partire dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si siano verificate le condizioni previste dalla disposizione e fino alla chiusura dell’esercizio sociale in cui si sia accertato il venir meno di tali condizioni.

Casi di esclusione dalla categoria di “emittenti diffusi”

Ai sensi del nuovo art. 2325-*ter* c.c., non si considerano emittenti diffusi le società:

- le cui azioni siano soggette a limiti legali alla circolazione che riguardino anche l’esercizio dei diritti con contenuto patrimoniale (art. 2325-*ter* co. 2 prima parte c.c.);
- il cui oggetto sociale preveda, in via esclusiva, lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o finalizzate al godimento di un bene o di un servizio da parte dei soci (art. 2325-*ter* co. 2 seconda parte c.c.);
- in amministrazione straordinaria (per cessazione dell’attività di impresa), a partire dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell’attività di impresa (art. 2325-*ter* co. 3 n. 1 c.c.);
- in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta, a decorrere dalla data di omologazione del concordato da parte dell’autorità giudiziaria (art. 2325-*ter* co. 3 n. 2 c.c.);
- nei cui confronti sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del DLgs. 14/2019 o di leggi speciali (art. 2325-*ter* co. 3 n. 3 c.c.);

¹ Precedentemente contenuta nell’art. 2-*bis* del Regolamento emittenti CONSOB.

- nei cui confronti sia stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni, dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio di risoluzione² (art. 2325-ter co. 3 n. 4 c.c.).

Attività di revisione svolta dal Collegio sindacale

Ai sensi del nuovo art. 2325-ter co. 7 c.c., laddove si versi nel caso previsto dall'art. 2409-bis co. 2 c.c. *“si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*.

Analoga disposizione era contenuta nell'art. 111-bis co. 1 secondo periodo del RD 318/42 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), abrogato dall'art. 4 co. 4 della L. 21/2024. Il riferimento al secondo comma era peraltro pertinente al co. 2 dell'art. 2409-bis c.c. nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal DLgs. 39/2010.

Il richiamato art. 2409-bis co. 2 c.c. attualmente dispone che, nelle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che l'attività di revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio sindacale.

Ai sensi dell'art. 155 co. 2 del DLgs. 58/98, parimenti richiamato in modo espresso dal nuovo art. 2325-ter co. 7 c.c., invece, sono il revisore legale o la società di revisione che devono informare “senza indugio” la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.

In precedenza, infatti, la possibilità che una società emittente strumenti finanziari diffusi versasse nella situazione di cui all'art. 2409-bis co. 2 c.c. (ossia nella situazione in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Collegio sindacale) risultava preclusa dal disposto dell'art. 19-bis del DLgs. 39/2010, ai sensi del quale:

- sono “enti sottoposti a regime intermedio”, tra gli altri, *“le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante”* (co. 1 lett. a);
- *“il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio ... la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale”* (co. 2).

L'art. 4 co. 2 della L. 21/2024, però, abroga il citato art. 19-bis co. 1 lett. a) del DLgs. 39/2010, stralciando gli emittenti diffusi dal contesto degli enti sottoposti a regime intermedio. In conseguenza di ciò, sembra ora possibile, per gli emittenti diffusi, affidare l'attività di revisione legale anche al Collegio sindacale, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2409-bis co. 2 c.c.³.

² Il nuovo art. 2325-ter c.c. richiama espressamente il provvedimento di cui all'art. 32 co. 3 del DLgs. 180/2015, ossia il provvedimento emesso dalla Banca d'Italia, previo assenso del Ministro dell'Economia e delle finanze, di risoluzione di una banca o di liquidazione coatta amministrativa, che si adotta se la situazione non consente di rimediare in altro modo ad un rischio o ad uno stato di dissesto. Così il Dossier studi parlamentari 23.2.2024 n. 94/3, p. 24.

³ Cfr. circ. Assonime 13.3.2024 n. 6, p. 39.

La disposizione in questione sembrerebbe quindi dover essere interpretata nel senso che, laddove, nell'ambito di una società emittente strumenti finanziari diffusi, l'attività di revisione legale sia affidata al Collegio sindacale, dovrebbe essere quest'ultimo ad informare la Consob nel caso in cui, nello svolgimento dell'attività di revisione, rilevi "fatti ritenuti censurabili"⁴.

Sul tema, tuttavia, Assonime, nella circ. 13.3.2024 n. 6, p. 42, ha rilevato come la disposizione in esame (art. 2325-ter co. 7 c.c.) sembri il frutto di un errore dovuto ad una inadeguata considerazione della stratificazione normativa. Nello specifico, appare improprio e non coerente con gli altri interventi operati dalla L. 21/2024 il richiamo all'art. 155 co. 2 del DLgs. 58/98, atteso che essa elimina, per gli emittenti diffusi, proprio la vigilanza della Consob.

Definizione di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

L'art. 2343-ter co. 1 c.c. dispone che, in presenza delle condizioni ivi specificamente indicate, è possibile conferire in società valori mobiliari o strumenti del mercato monetario anche senza la relazione di stima di cui all'art. 2343 co. 1 c.c.

Ai fini della citata disposizione, il nuovo art. 2325-ter co. 8 c.c. precisa che i "valori mobiliari" e gli "strumenti del mercato monetario" sono quelli indicati all'art. 1 co. 1-bis e 1-ter del DLgs. 58/98, ossia, rispettivamente:

- categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali (come, per esempio, azioni di società e titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario, obbligazioni e altri titoli di debito, qualsiasi valore mobiliare che permetta di acquisire o vendere i precedenti);
- categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario (come, per esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali).

Tale disposizione non riguarda, in realtà, la disciplina degli emittenti diffusi, ma, essendo in precedenza contenuta all'art. 111-bis co. 2 del RD 318/42, che, come osservato, è stato oggetto di abrogazione ad opera dell'art. 4 co. 4 della L. 21/2024, si poneva la necessità di "recuperarla" in qualche modo⁵.

Pubblicità dei patti parasociali

L'art. 2341-ter c.c., nella sua precedente formulazione, disponeva che "*nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*" i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati all'apertura di ogni assemblea; la relativa dichiarazione, inoltre, deve essere trascritta nel verbale, che deve essere depositato nel Registro delle imprese.

L'art. 4 co. 3 lett. b) della L. 21/2024 modifica tale disposizione, aggiungendo, dopo l'inciso "*che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*", le parole "*o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione*".

⁴ Cfr. il *Dossier* studi parlamentari 23.2.2024 n. 94/3, p. 24.

⁵ Assonime, nella circ. 13.3.2024 n. 6, p. 42, ritiene discutibile la scelta di inserire la disposizione in questione all'interno dell'art. 2325-ter c.c. dedicato alla disciplina degli emittenti diffusi.

La nuova disciplina, quindi, estende gli obblighi relativi alla pubblicità dei patti parasociali, sopra richiamati, anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione⁶.

Operazioni con parti correlate

La disciplina delle operazioni con parti correlate, di cui all'art. 2391-*bis* c.c., nella sua precedente formulazione, si applicava con riguardo alle società “*che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*”.

L'art. 4 co. 3 lett. c) della L. 21/2024 interviene sulla citata disposizione sotto due profili:

- da un lato, all'art. 2391-*bis* co. 1 c.c., sostituisce l'inciso “*che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*” con l'inciso “*con azioni quotate in mercati regolamentati*”;
- dall'altro lato, all'art. 2391-*bis* co. 3 lett. b) c.c., elimina, con riguardo alla tipologia di società, il riferimento a quella “*che fa ricorso al mercato del capitale di rischio*”.

A séguito della novella, si riduce, quindi, l'ambito di applicazione della disciplina in questione; l'art. 2391-*bis* co. 1 c.c., infatti, ora riguarda i soli organi di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, in luogo di quelli delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Ne consegue che restano esclusi dall'applicazione della disciplina in questione gli “emittenti diffusi”, ai quali essa si applicava in precedenza.

Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 2325-*bis* co. 1 c.c., sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sia le società con azioni quotate in mercati regolamentati, sia quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

2.2 LIMITI ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI DI DEBITO

L'art. 7 della L. 21/2024 modifica gli artt. 2412 e 2483 c.c. riguardanti, rispettivamente, i limiti all'emissione di obbligazioni da parte di spa e quelli all'emissione di titoli di debito da parte di srl, nel caso in cui essi siano sottoscritti da “investitori professionali”.

Tali modifiche sono finalizzate ad agevolare l'emissione di titoli di debito da parte delle società non quotate sui mercati regolamentati e di facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte di spa e di srl, riducendo il costo di tale attività.

Emissione di obbligazioni

L'art. 2412 co. 1 c.c. vieta alle spa di emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente eccedente un determinato limite⁷.

Il co. 2 della citata disposizione prevede, però, che tale limite possa essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritte da “*investitori professionali*”

⁶ Come precisato nel Dossier studi parlamentari 23.2.2024 n. 94/3, p. 20, i sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. “MTF - *Multilateral Trading Facilities*”) sono sistemi di contrattazione privati “*che offrono la possibilità di negoziare strumenti finanziari quotati presso una Borsa, senza compiti regolamentari di ammissione e informativa. Essi sono soggetti a regole e procedure di autorizzazione all'operatività in parte diverse da quelle previste per i mercati organizzati*”.

⁷ Nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della L. 21/2024 il divieto riguardava l'emissione di obbligazioni per una somma eccedente, complessivamente, “*il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato*”.

soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali", fermo restando che, anche in tale ipotesi, in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali (co. 2)⁸.

La L. 21/2024 interviene sulla disciplina in questione sotto due profili.

Si modifica, in primo luogo, l'art. 2412 co. 1 c.c., precisando che la misura del capitale sociale rilevante ai fini della verifica circa il superamento o meno del limite ivi previsto è quella *"risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2444, primo comma"* (art. 7 co. 1 lett. a) n. 1).

In altre parole, ai fini della verifica del rispetto del limite in considerazione deve ora farsi riferimento al doppio del capitale sociale risultante dall'attestazione di eseguito aumento del medesimo che gli amministratori devono depositare nel Registro delle imprese entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione di azioni di nuova emissione, ex art. 2444 co. 1 c.c.

La successiva modifica, introdotta dall'art. 7 co. 1 lett. a) n. 2 della L. 21/2024, riguarda, invece, il co. 5 del citato art. 2412 c.c., che prima escludeva l'operatività dei primi due commi della stessa disposizione in caso di emissione di obbligazioni:

- destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- che danno il diritto di acquisire o sottoscrivere azioni.

A séguito della novella, all'elenco si aggiungono le obbligazioni destinate ad essere *"sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione"*.

In sostanza, quindi, ora si possono emettere senza limiti obbligazioni destinate alla sottoscrizione di investitori professionali ai sensi delle leggi speciali – a condizione che ciò sia espressamente previsto tra le condizioni di emissione – e, con riguardo ad esse, chi dovesse successivamente ritrasferirle non dovrà più garantire la solvenza della società nei confronti del successivo acquirente che sia qualificabile come "investitore professionale".

In tali casi, quindi, viene meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale sottoposto a vigilanza prudenziale.

Emissione di titoli di debito

L'art. 2483 co. 2 c.c. prevede che i titoli di debito emessi dalle srl possano essere sottoscritti solo da *"investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali"* e che, in caso di successiva circolazione di tali titoli, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società.

L'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 21/2024 introduce nella citata disposizione un nuovo comma, successivo al secondo, in cui si prevede che quest'ultimo non si applichi ai titoli destinati alla

⁸ Nel caso in cui le obbligazioni siano successivamente alienate a soggetti diversi da investitori professionali, quindi, sussiste un obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza della società, da parte dell'investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale.

sottoscrizione, in via esclusiva, da parte di investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, laddove tale previsione sia indicata tra le condizioni di emissione di cui all'art. 2483 co. 4 c.c. e non sia modificabile.

Gli investitori professionali che acquistino, in via esclusiva, i titoli di debito di srl, alle condizioni indicate, quindi, non dovranno rispondere della solvenza della società nei confronti dei successivi acquirenti parimenti qualificabili come investitori professionali.

2.3 AZIONI A VOTO PLURIMO

L'art. 13 co. 1 della L. 21/2024 modifica, infine, l'art. 2351 co. 4 ultimo periodo c.c.

Tale disposizione consente che nello statuto delle spa si possa prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo (anche con riguardo a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di condizioni che non siano meramente potestative).

Le azioni a voto plurimo sono consentite solo nelle società non quotate (in quelle quotate tale possibilità è esclusa, salvo alcune eccezioni, dall'art. 127-*sexies* del DLgs. 58/98), ma possono essere mantenute anche dopo la quotazione se già precedentemente previste⁹.

Prima della modifica dell'art. 2351 co. 4 ultimo periodo c.c., ogni azione a voto plurimo poteva avere fino a un massimo di 3 voti. La modifica portata dalla L. 21/2024 consente ora che ciascuna azione a voto plurimo possa avere fino a un massimo di 10 voti.

3 NOVITÀ IN MATERIA DI PMI

Al fine di introdurre semplificazioni a favore delle PMI e di incentivarle a ricorrere ai capitali del mercato regolamentato, la L. 21/2024, con gli artt. 2 e 3, interviene sulla relativa disciplina in due modi:

- estendendo la definizione di PMI quotate, mediante la modifica dell'art. 1 co. 1 lett. *w-quater.1*) del DLgs. 58/98;
- prevedendo uno specifico procedimento di dematerializzazione delle quote di srl-PMI, tramite l'aggiunta di alcune nuove disposizioni all'art. 26 del DL 179/2012 convertito.

3.1 DEFINIZIONE DI PMI QUOTATE

Nella vigenza della precedente disciplina potevano essere qualificate come PMI quotate le sole imprese emittenti azioni quotate con una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di euro (art. 1 co. 1 lett. *w-quater.1*) del DLgs. 58/98).

Erano escluse dalla categoria delle PMI emittenti azioni quotate le società che avessero superato questo limite per 3 anni consecutivi.

L'art. 2 co. 1 della L. 21/2024 interviene sulla citata disposizione modificando la soglia della capitalizzazione di mercato, che passa da 500 milioni a 1 miliardo di euro.

⁹ Cfr., anche per una panoramica delle disposizioni vigenti in altri ordinamenti, Montalenti P. "Il DDL Capitali. Spunti di riflessione", *Il Nuovo Diritto delle Società*, 9, 2023, p. 1397.

3.2 DEMATERIALIZZAZIONE DELLE QUOTE DI SRL-PMI

L'art. 26 co. 2 del DL 179/2012 convertito consente alle srl-PMI di prevedere, nell'atto costitutivo, la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi, determinando liberamente (purché entro i limiti imposti dalla legge) il contenuto delle varie categorie, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 co. 2 e 3 c.c.¹⁰.

La L. 21/2024 introduce, dopo il co. 2 sopra richiamato, 3 nuovi commi, prevedendo, in estrema sintesi, che:

- le quote di srl-PMI appartenenti alle categorie di cui sopra, con eguale valore e conferenti eguali diritti, possano esistere in forma scritturale ex art. 83-*bis* del DLgs. 58/98 (art. 26 co. 2-*bis* del DL 179/2012 convertito);
- alle quote emesse in forma scritturale in forza della disposizione precedente si applichi la disciplina di cui alla Parte III Titolo II-*bis* Capo IV Sezione I del DLgs. 58/98 relativa alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione (art. 26 co. 2-*ter* del DL 179/2012 convertito);
- le srl-PMI che si avvalgano della possibilità di creare quote dematerializzate debbano tenere il libro dei soci, mettendolo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta (art. 26 co. 2-*quater* del DL 179/2012 convertito)¹¹.

Obbligo di tenere il libro dei soci

Come osservato, le srl-PMI che decidano di emettere in forma scritturale (ex art. 83-*bis* del DLgs. 58/98) le quote appartenenti a specifiche categorie, con eguali valori e conferenti eguali diritti, sono obbligate a tenere il libro dei soci, che deve essere aggiornato in conformità a quanto previsto per le azioni ai sensi dell'art. 83-*undecies* co. 1 del DLgs. 58/98 e le cui risultanze, ai sensi del nuovo art. 26 co. 2-*quater* ultimo periodo del DL 179/2012, devono essere messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico "*in un formato comunemente utilizzato*".

Il nuovo art. 26 co. 2-*quater* del DL 179/2012 convertito dispone, inoltre, che per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale il libro dei soci deve indicare, distintamente per ogni categoria di quote:

- il nome dei soci;
- la partecipazione di spettanza di ciascuno;
- i versamenti fatti sulle partecipazioni;
- le variazioni nelle persone dei soci.

Sembra, dunque, possibile che la srl-PMI ricorra all'emissione delle quote in forma scritturale solo per alcune categorie di esse e non per tutte. Nelle srl-PMI che adottino il regime di

¹⁰ Ai sensi dei quali i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo la possibilità di prevedere, nell'atto costitutivo, l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

¹¹ Si ricorda che, in linea generale, l'obbligo, per le srl, di tenere il libro dei soci è venuto meno a seguito dell'abrogazione dell'art. 2478 co. 1 n. 1 c.c. ad opera dell'art. 16 co. 12-*septies* del DL 185/2008 convertito. Cfr. Meoli M. "L'abrogazione del libro soci e trasferimento delle partecipazioni di srl", in AA.VV. "La Finanziaria 2009 e il decreto «anti-crisi»", *Quaderni Eutekne*, 87, Eutekne, 2009, p. 289.

dematerializzazione in questione solo per alcune categorie di quote, quindi, potrebbero coesistere una pluralità di regimi di rappresentazione/circolazione delle quote, con la conseguenza che le quote diverse da quelle emesse in forma scritturale circoleranno in base al regime ordinario e/o a quello previsto dall'art. 100-ter del DLgs. 58/98 per le società che ricorrono al *crowdfunding*¹².

Quand'anche la dematerializzazione non riguardi tutte le categorie di quote, peraltro, sussiste l'obbligo di tenere il libro dei soci e di annotarvi le informazioni espressamente previste dalla disposizione in esame. Non sembra, tuttavia, possibile ritenere che la reintroduzione del libro soci possa incidere sull'ordinario regime di circolazione delle quote non dematerializzate e sulla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte dei relativi titolari¹³.

Ne consegue che, con riguardo alle quote di srl-PMI in regime ordinario, gli amministratori dovranno comunque consultare il Registro delle imprese per ottenere informazioni aggiornate sull'effettiva composizione della compagine sociale e sui soggetti legittimati all'esercizio dei diritti sociali¹⁴.

Modifiche all'art. 100-ter del DLgs. 58/98

L'art. 100-ter del DLgs. 58/98 consente, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 c.c., che le quote di partecipazione nelle srl possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche per il tramite di piattaforme di *crowdfunding* (fermi restando i limiti imposti dal Regolamento 2020/1503/UE) e contiene un'apposita disciplina relativa alla sottoscrizione e alla circolazione di tali quote.

Tale disposizione, inoltre, precisa che il regime complessivo di cui sopra costituisce un'alternativa alle modalità di trasferimento delle quote di srl previste:

- dall'art. 2470 co. 2 c.c.;
- dall'art. 36 co. 1-bis del DL 112/2008 convertito.

L'art. 3 co. 2 della L. 21/2024, nel novellare il citato art. 100-ter del DLgs. 58/98, aggiunge all'elenco di cui sopra la disciplina di dematerializzazione prevista, con riguardo alle sole quote di srl-PMI, dal nuovo co. 2-bis dell'art. 26 del DL 179/2012 convertito.

4 PROROGA DELLA DISCIPLINA EMERGENZIALE IN MATERIA DI ASSEMBLEE

L'art. 11 della L. 21/2024 differisce al 31.12.2024 il termine di applicazione della disciplina emergenziale dettata, nel periodo della pandemia da COVID-19, dall'art. 106 del DL 18/2020 convertito, riguardante, in generale, le modalità di svolgimento delle assemblee di società di capitali, cooperative, associazioni e fondazioni.

Con riguardo alle assemblee "tenute" entro la suddetta data del 31.12.2024, quindi, sarà possibile:

¹² Così circ. Assonime 13.3.2024 n. 6, p. 25.

¹³ Così circ. Assonime 13.3.2024 n. 6, p. 25.

¹⁴ Cfr. Meoli M. "Con le quote dematerializzate reintrodotta il libro soci", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 14.3.2024.

- prevedere, nell'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie di spa, sapa, srl, società cooperative e mutue assicuratrici¹⁵, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
- prevedere, altresì, lo svolgimento delle suddette assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in grado di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 co. 4, 2479-bis co. 4 e 2538 co. 6 c.c., senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo). Si tratta di una previsione letta da alcuni come il riconoscimento della possibilità di tenere assemblee "virtuali" (ossia prive di un luogo fisico di convocazione)¹⁶;
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, nelle spa quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il "rappresentante designato" (co. 4, 5 e 6).

Si ricorda che il termine di applicazione della richiamata disciplina emergenziale, dopo numerosi differimenti susseguitisi negli scorsi anni, era stato da ultimo differito al 30.4.2024 ad opera dell'art. 3 co. 12-*duodecies* del DL 215/2023 (c.d. "Milleproroghe"), introdotto in sede di conversione nella L. 18/2024¹⁷.

Il differimento del termine al 31.12.2024 impatta anche sulle modalità di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci. Avranno, infatti, la possibilità di avvalersi della disciplina "speciale" di cui all'art. 106 del DL 18/2020 convertito non solo le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che approvino il bilancio nel termine ordinario di 120 giorni (con riguardo alle quali le relative assemblee di approvazione dovranno tenersi entro il 29.4.2024), ma anche le società che usufruiscano della proroga di cui all'art. 2364 co. 2 seconda parte c.c. e quelle con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

¹⁵ Come precisato dalla massima del Comitato Triveneto dei Notai 20.5.2020 n. 1, alla luce di quanto stabilito dall'art. 2415 co. 3 c.c. i precetti emergenziali in tema di assemblee societarie sono da considerare applicabili anche alle assemblee degli obbligazionisti. Cfr. Meoli M. "Decisioni non assembleari nelle srl limitate nonostante l'emergenza", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 21.5.2020.

¹⁶ Cfr. il Documento Note e Studi Assonime 2/2022.

¹⁷ Sul tema, cfr. Valinotti M. "Via libera del Senato al Ddl. sulla competitività dei capitali", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 28.2.2024; Valinotti M. "Anche i bilanci al 31.12.2023 potranno approvarsi a distanza", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 16.2.2024.